

LEGGE REGIONALE

20 maggio 2009, n. 17 ⁽¹⁾

(1) *In B.U.R.L. 28 maggio 2009, n. 20, S.O. n. 84*

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009 ⁽²⁾

(2) Il bilancio di previsione per l'anno 2009 è stato approvato con L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.

Art. 12

Disposizioni transitorie in materia di sanatoria degli abusi edilizi.

1. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di autotutela, i comuni provvedono alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal medesimo articolo 6, comma 3, relativamente alle domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per abusi edilizi realizzati su immobili soggetti a vincolo paesaggistico ovvero a vincoli ambientali.
2. L'efficacia dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria tacitamente formati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L.R. n. 12/2004 rimane sospesa fino alla scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 13

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.